

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. XIV- FALLIMENTARE

NRG 7296/2020- G. Dott.ssa Perna

**INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012, in relazione
alla ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 TER e ss. L. 3/2012**

I Sigg.ri Angela Falcone (Cod. Fisc. FLCNGL79A59E038S), n. a Gioia del Colle (BA) il 19/01/1979 e Marco Pandolfi (Cod. Fisc. PNDMRC70T03H501Z), n. a Roma il 03/02/1970, entrambi residenti in Roma alla [REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv. Marco Alunni (Cod. Fisc. LNNMRC62R26M082X; PEC: marcolaunni@pec.ordineavvocativiterbo.it; fax 06.83918345) e Sara Di Molfetta (Cod. Fisc. DMLSRA78R44H501L; PEC: saradimolfetta@ordineavvocatiroma.org; fax 06.83918345), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101,

IN OTTEMPERANZA

al provvedimento del 12/09/2022 con cui il G. Dott.ssa Perna -all'esito dell'udienza in cui l'OCC dichiarava il diniego espresso dai creditori in merito alla proposta di accordo ex art. 7. I c., L. 3/2012- ed esaminata l'istanza espressa in subordine dalla difesa ex art. 14 ter L. 3/2012, concedeva termini 30 giorni alla predetta difesa per l'integrazione dell'atto introduttivo, nonché ulteriori 30 giorni per deposito da parte dell'OCC della rispettiva relazione.

PREMESSO CHE

- 1)** Gli istanti versano in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, II comma, lett. a) della L. 3/2012, e per gli stessi è già stata valutata la



sussistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7, II comma, della predetta legge;

- 2) a fronte dei voti negativi espressi dai creditori in relazione alla proposta di accordo formulata in via principale ex art. 7. I c., L. 3/2012, gli istanti, anche alla luce della propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale (rimasta- come si avrà modo di ulteriormente argomentare – di fatto pressoché immutata), intendono fare ricorso alla procedura già avanzata –in via subordinata- nel ricorso introduttivo, ovvero quella afferente la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012.

Tutto quanto premesso, i coniugi Angela Falcone e Marco Pandolfi, odierni ricorrenti

PRECISANO

A. SULLA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO DEL SIG. PANDOLFI MARCO

A.1 Sulla situazione reddituale e patrimoniale (ATTIVO)

Il Sig. Marco Pandolfi lavora alle dipendenze della ditta [REDACTED] come aiuto pizzaiolo, percependo ad oggi uno stipendio netto mensile di € 1.447,00.

Per quanto invece concerne la massa patrimoniale (rimasta invariata), la stessa è costituita da:

- **BENI IMMOBILI**: quota di proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Roma, alla Via [REDACTED] (oggetto della procedura immobiliare dinanzi al Tribunale di Roma e rubricata con nRGE 29/2018), in cui lo stesso risiede insieme alla moglie ed ai tre figli minori [REDACTED]
[REDACTED]. Il valore del predetto immobile è stato stimato in € 190.000,00 dalla perizia del CTU incaricato nel procedimento di esecuzione;
- **BENI MOBILI REGISTRATI**: autovettura CITROEN C3 [REDACTED] intestata al Sig. Pandolfi e destinata ad uso personale e familiare, immatricolata in data 31.03.2009 ed il cui valore di mercato risulta essere pari



ad € 1.500,00;

- **BENI MOBILI**: carta “Postepay Evolution”, con saldo finale al 12.09.2019 pari ad € 135,35, nonché una quota pari al 50% degli arredi della casa familiare, il cui valore è stimato complessivamente in Euro 1.000,00, ma rientranti tra i beni impignorabili.

In sintesi, le masse attive del Sig. Pandolfi possono essere riassunte nel seguente schema:

ATTIVO PANDOLFI	Busta paga	1.447,00
	Autovettura Citroen C3	1.500,00
	Immobile di Via M [REDACTED] (quota al 50%)*	106.400,00

* il valore indicato risulta essere quello complessivo stimato al 3° tentativo d’asta.

A.2 Sulla situazione debitoria del proponente (PASSIVO)

Anche l’esposizione debitoria del Sig. Pandolfi è rimasta sostanzialmente inalterata; pur tuttavia, al fine di una più completa valutazione della proposta liquidatoria, si ritiene opportuno nuovamente riportarla:

1. “Unicredit S.p.a.”, e per essa “Dobank”- Mutuo ipotecario

Trattasi del mutuo ipotecario pari ad Euro 210.000,00, concesso alla Sig.ra Angela Falcone, moglie del Sig. Pandolfi, per l’acquisto dell’immobile di Via [REDACTED]. In tale circostanza il Sig. Marco Pandolfi figurava esclusivamente quale terzo datore di ipoteca.

Sul predetto immobile oggi pende pignoramento immobiliare (nRGE 24/2018) instaurato dalla “Unicredit S.p.a”, e per essa dalla Dobank, per un iniziale importo di Euro 16.280,00 (pari ai canoni scaduti e non pagati), poi accresciuto in seguito ad intervento nella predetta procedura espropriativa immobiliare – da parte del medesimo creditore – per l’ulteriore somma di euro 240.366,20, pari alla somma residua del mutuo acceso, divenuta esigibile a seguito della risoluzione del contratto. Invero tale credito, attualizzato ad oggi, risulta essere pari ad Euro 241.966,58, comprensivo di capitale ed interessi. Alla predetta



somma vanno poi ad aggiungersi le spese legali sostenute dal creditore, per un importo di Euro 4.950,68. Il tutto – quindi- per una complessiva somma pari ad Euro **246.971,26**, oltre interessi maturandi e successive occorrendo.

Si precisa che -nelle more- il precisato credito è stato ceduto dapprima alla DoValue, e successivamente, nel Giugno 2021, da quest'ultima alla AXIS S.p.a .

2. Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)-Tassa rifiuti

Il Sig. Pandolfi risulta essere debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, e per un importo –aggiornato al 26/08/2020- pari ad Euro **4.588,77**, in relazione alla tassa rifiuti dallo stesso non corrisposta, inerente al locale commerciale dove ha svolto per poco più di un anno la propria attività d'impresa.

Il Sig. Pandolfi sta altresì provvedendo al pagamento rateale (periodo di rateizzazione 2019-2024) di altre cartelle, avendo lo stesso aderito ad una definizione agevolata ("rottamazione-ter") legata a mancati pagamenti di tasse automobilistiche, ed identificata con Prot. 2019-ADERISC- 1241822 del 25/02/2019, la quale prevede il pagamento della somma complessiva di Euro 816,07 (di cui Euro 788,84 per debito ed Euro 27,23 per interessi) in n. 18 rate mensili, con scadenza ultima 30/11/2023. Il Sig. Pandolfi si è visto altresì accogliere l'istanza di rateizzazione, presentata in data 25/02/2019, protocollata con n. 1242397, e relativa ad altre 3 cartelle iscritte a ruolo da Agenzia delle Entrate -Riscossione, per un importo complessivo pari ad Euro 3.752,37 (di cui Euro 3.336,80 per debito, Euro 297,83 per interessi di dilazione ed Euro 100,10 per compensi di riscossione), da rimborsarsi in n. 68 rate mensili, con scadenza ultima il 07/10/2024.

3. Sigg.ri [REDACTED] – Canoni di locazione

Per il medesimo locale commerciale di cui al punto 2. , il Sig. Pandolfi ha un debito pari ad Euro 10.140,31 nei confronti della Sig.ra [REDACTED], quale locatrice dell'immobile in oggetto, a cui vanno a sommarsi le competenze legali relative alla procedura esecutiva per Euro 1.080,00, oltre accessori di legge; e così per un importo complessivo pari ad Euro **11.716,18**.



4. Condominio Via [REDACTED] Spese condominiali

I coniugi Pandolfi e Falcone hanno un debito complessivo che –attualizzato – risulta essere pari ad Euro 8.804,57, per capitale ed interessi, a titolo di spese condominiali relative all'immobile di residenza, a cui vanno a sommarsi le spese legali per Euro 4.237,43, da distrarsi in favore dell' Avv. [REDACTED].

5. Spese Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento

Il Sig. Pandolfi risulta essere debitore per una quota pari al 50% delle spese inerenti all' OCC , da indicarsi in complessivi Euro 7.500,00 comprensivi di iva, così come da compenso pattuito con il professionista, calcolato in base agli artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014, e con riferimento ai parametri di attivo e passivo relativi alla procedura in oggetto. Si precisa che in ordine alla predetta somma sono stati versati n. 5 acconti per un importo totale pari ad Euro 1.000,00, attualizzando pertanto il debito ad Euro 6.500,00.

6. Spese per spese della procedura esecutiva- accantonamento

Si ritiene che le spese correlate alla procedura esecutiva immobiliare rubricata con nRGE 29/2018 possano essere stimate in Euro 6.000,00, tenuto conto delle spese sino al momento note – relative alle spese di perizia e all'IVG- aumentate in eccesso.

7. Spese legali per la presente procedura

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi in favore degli Avv.ti Marco Alunni e Sara Di Molfetta, sono ad indicarsi in Euro 3.791,32 iva inclusa, per le quali il Sig. Pandolfi risulta essere debitore per una quota pari al 50%.

In sintesi, questa nel dettaglio la situazione debitoria del Sig. Pandolfi:



NATURA	CREDITORE	IMPORTO
Privilegiati	Unicredit spa **	241.966,58
	Onorari legale UniCredit *	2.475,34
	Spese proc. esecutiva (prededuzione) *	3.000,00
	Onorari avv.ti Alunni e Di Molfetta (prededuzione) *	1.895,66
	OCC (prededuzione)*	3.250,00
	ADER	4.588,77
Chirografari	Condominio *	4.402,28
	Onorari legale condominio *	2.118,71
	Gioffreda	10.140,31
	Onorari legale Gioffreda	1.575,87
	TOTALI	275.413,52

****** il credito relativo al debito ex Unicredit è stato indicato nel suo intero ammontare, sebbene la quota di proprietà del Sig. Pandolfi sia pari al 50%.

***** le presenti spese, sono indicate nella misura del 50% (la restante quota è a carico della Sig.ra Falcone).

A.3 Sulle spese ed esigenze di sostentamento familiari

Il Sig. Pandolfi, occorre precisarlo, risulta essere l'unico percettore di reddito in seno alla famiglia. Egli, al fine di provvedere al proprio sostentamento ed alle necessità della propria famiglia, deve far fronte ad una serie di spese mensili ed annuali di seguito meglio precisate, che tengono conto –rispetto ai prospetti precedentemente resi- dell'incremento dei costi relativi ai beni di prima necessità e alle spese di luce e gas, nonché delle accresciute esigenze scolastiche, personali e sportive dei minori che, per altro, abbisognano di farmaci, integratori e visite specialistiche periodiche, anch'esse di fatto incidenti in maniera significativa nel budget familiare, (si precisa, infatti, che i 2 figli più piccoli dell'istante risultano essere affetti da [REDACTED]).

Si precisa altresì come, qualora venisse giudicato congruo il piano di liquidazione proposto



dai coniugi Pandolfi- Falcone (trattasi, invero, come successivamente espresso, di n. 2 separati piani di liquidazione, da valutarsi necessariamente in maniera coordinata), che prevede la messa a disposizione dell'immobile di loro proprietà adibito a casa familiare, gli stessi si vedrebbero costretti a prendere in locazione un altro immobile della medesima metratura (si ricordi che la famiglia è composta da 5 persone), con un canone mensile che, si stima, potrebbe aggirarsi intorno ai 700 euro.

In dettaglio, le spese familiari risultano essere le seguenti:

Mensili (medie) A	Alimentari e bevande	500,00
	Comunicazioni (telefonia fissa, mobile, internet)	75,00
	Spese mediche	100,00
	Carburante	250,00
<u>Totale spese mensili A</u>		925,00
Annuali (medie) B	Abbigliamento e calzature	1.000,00
	Attività sportive dei 3 minori	1.400,00
	Elettricità	450,00
	Gas (riscaldamento ed acqua calda)	500,00
	Acqua	250,00
	Spese scolastiche	150,00
	Abbonamenti ATAC	130,00
	Assicurazioni e bolli auto	810,00
	Condominio	740,00
<u>Totale spese annuali B</u>		5.430,00
<u>Totale spese mensili B</u>		452,50
<u>TOT. SPESE MENSILI (A + B)</u>		1.377,50



A.4 Sul piano di liquidazione del Sig. Pandolfi

Dall'analisi del patrimonio del Sig. Pandolfi, è chiaramente evincibile come l'unico bene disponibile sia quello afferente la quota del 50% dell'immobile sito in Via [REDACTED], posto che il reddito da lavoro dallo stesso percepito risulta essere appena sufficiente a coprire le esigenze familiari, e che inoltre egli non dispone di beni mobili di valore, compresa l'autovettura Citroen C3, utilizzata dallo stesso quotidianamente per recarsi al lavoro e, pertanto, mezzo indispensabile ed imprescindibile per l'intera famiglia (ricordiamo che l'unico reddito familiare è quello derivante dall'attività lavorativa del Sig. Pandolfi).

Pertanto, l'istante intende mettere a disposizione della procedura di liquidazione la quota di sua proprietà dell'immobile sito in [REDACTED] che, come facilmente intuibile, sarà sufficiente a pagare solo parte dei creditori, ed in particolare la totalità dei crediti in prededuzione (spese della procedura esecutiva; compensi per l'OCC, competenze professionali dei difensori e le somme che il Giudice riterrà congruo assegnare al liquidatore giudiziale) e parte dei crediti privilegiati (si stima il soddisfacimento totale del debito ADER e parziale del debito ex-Unicredit S.p.a. odierna AXIS S.p.a.).

Oltre alla proposta *ut supra* riportata, qualora negli anni di durata della liquidazione dei beni emergessero eventuali ulteriori redditi tali da consentire di considerarli –seppur parzialmente (e quindi al netto delle esigenze personali e familiari)- come ammontare “libero”, il Sig. Pandolfi si rende sin d'ora disponibile a conferire tale somma alla procedura, a beneficio dei creditori.

B. SULLA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SIG.RA FALCONE ANGELA

B.1 Sulla situazione reddituale e patrimoniale (ATTIVO)

La Sig.ra Angela Falcone risulta essere disoccupata dal Gennaio 2013 e non percepisce alcun reddito, fatto salvo per l'Assegno Unico per i figli minori, che ad oggi risulta essere pari ad Euro 610,00.

Per quanto invece concerne la massa patrimoniale della proponente, la stessa è costituita



da:

- **BENI IMMOBILI**: quota di proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Roma, alla [REDACTED] (oggetto della procedura immobiliare dinanzi al Tribunale di Roma e rubricata con nRGE 29/2018), in cui lo stesso risiede insieme alla moglie ed ai tre figli minori [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Il valore del predetto immobile è stato stimato in € 190.000,00 dalla perizia del CTU incaricato nel procedimento di esecuzione;
- **BENI MOBILI REGISTRATI**: autovettura SMART targata [REDACTED] intestata alla Sig.ra Falcone e destinata ad uso personale e familiare, immatricolata in data 28.02.2009 ed il cui valore di mercato risulta essere pari ad € 1.500,00;
- **BENI MOBILI**: conto corrente acceso presso le Poste Italiane S.p.a con saldo finale al 12.09.2019 pari ad € 3.118,24, nonché una quota pari al 50% degli arredi della casa familiare, il cui valore è stimato complessivamente in Euro 1.000,00, ma rientranti tra i beni impignorabili.

Le masse attive della Sig.ra Falcone possono essere riassunte nel seguente schema:

ATTIVO FALCONE	Assegno Unico	610,00
	Autovettura Smart	1.500,00
	Immobile di Via M. Belsito n. 23 (quota al 50%)*	106.400,00

* il valore indicato risulta essere quello complessivo stimato al 3° tentativo d'asta.

B.2 Sulla situazione debitoria del proponente (PASSIVO)

Anche l'esposizione debitoria della Sig.ra Falcone è rimasta sostanzialmente inalterata e risulta essere in relazione alla sua quota del 50%- prospettica rispetto a quella del coniuge, fatto salvo per il ceto creditorio di spettanza del solo Sig. Pandolfi. Anche per essa, al fine di una più completa valutazione della proposta liquidatoria, si ritiene opportuno nuovamente riportarla:



1. “Unicredit S.p.a.”, e per essa “Dobank”- Mutuo ipotecario

Trattasi del mutuo ipotecario pari ad Euro 210.000,00, concesso alla Sig.ra Angela Falcone, moglie del Sig. Pandolfi, per l'acquisto dell'immobile [REDACTED]

[REDACTED] In tale circostanza il Sig. Marco Pandolfi figurava esclusivamente quale terzo datore di ipoteca.

Sul predetto immobile oggi pende pignoramento immobiliare (nRGE 24/2018) instaurato dalla “Unicredit S.p.a”, e per essa dalla Dobank, per un iniziale importo di Euro 16.280,00 (pari ai canoni scaduti e non pagati), poi accresciuto in seguito ad intervento nella predetta procedura espropriativa immobiliare – da parte del medesimo creditore – per l'ulteriore somma di euro 240.366,20, pari alla somma residua del mutuo acceso, divenuta esigibile a seguito della risoluzione del contratto. Invero tale credito, attualizzato ad oggi, risulta essere pari ad Euro 241.966,58, comprensivo di capitale ed interessi. Alla predetta somma vanno poi ad aggiungersi le spese legali sostenute dal creditore, per un importo di Euro 4.950,68. Il tutto – quindi- per una complessiva somma pari ad Euro **246.971,26**, oltre interessi maturandi e successive occorrendo.

Si precisa che -nelle more- il precisato credito è stato ceduto dapprima alla DoValue, e successivamente, nel Giugno 2021, da quest'ultima alla AXIS S.p.a .

2. Condominio Via Montemaggiore Belsito n. 23- Spese condominiali

I coniugi Pandolfi e Falcone hanno un debito complessivo che –attualizzato – risulta essere pari ad Euro **8.804,57**, per capitale ed interessi, a titolo di spese condominiali relative all'immobile di residenza, a cui vanno a sommarsi le spese legali per Euro **4.237,43**, da distrarsi in favore dell' Avv. [REDACTED].

3. Spese Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento

La Sig.ra Pandolfi risulta essere debitrice per una quota pari al 50% delle spese inerenti all' OCC , da indicarsi in complessivi Euro 7.500,00 comprensivi di iva, così come da compenso pattuito con il professionista, calcolato in base agli artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014, e con riferimento ai parametri di attivo e passivo relativi alla procedura in oggetto. Si precisa che in ordine alla predetta somma sono stati versati n. 5 acconti per



un importo totale pari ad Euro 1.000,00, attualizzando pertanto il debito ad Euro **6.500,00**.

4. Spese per spese della procedura esecutiva- accantonamento

Si ritiene che le spese correlate alla procedura esecutiva immobiliare rubricata con nRGE 29/2018 possano essere stimate in Euro **6.000,00**, tenuto conto delle spese sino al momento note – relative alle spese di perizia e all’IVG- aumentate in eccesso.

5. Spese legali per la presente procedura

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi in favore degli Avv.ti Marco Alunni e Sara Di Molfetta, sono ad indicarsi in Euro **3.791,32** iva inclusa, per le quali il Sig. Pandolfi risulta essere debitore per una quota pari al 50%.

Schematicamente, la situazione debitoria della Sig.ra Falcone è la seguente:

NATURA	CREDITORE	IMPORTO
Privilegiati	Unicredit spa **	241.966,58
	Onorari legale UniCredit *	2.475,34
	Spese proc. esecutiva (pred.) *	3.000,00
	Onorari avv.ti Alunni e Di Molfetta (prededuzione) *	1.895,66
	OCC (prededuzione)*	3.250,00
Chirografari	Condominio *	4.402,28
	Onorari legale condominio *	2.118,71
	TOTALI	259.108,57

****il credito relativo al debito ex Unicredit è stato indicato nel suo intero ammontare, sebbene la quota di proprietà della Sig.ra Falcone sia pari al 50%.**

***le presenti spese, sono indicate nella misura del 50% (la restante quota è a carico del Sig. Pandolfi).**

B.3 Sulle spese ed esigenze di sostentamento familiari



La Sig.ra Falcone, come precisato, risulta disoccupata, percependo unicamente l'Assegno Unico per i figli, che ad oggi risulta essere pari ad Euro 610,00. Le spese che l'istante deve sostenere per il sostentamento della famiglia sono state ampiamente esposte (e schematizzate) al punto A.3 relativamente al coniuge Sig. Pandolfi; pertanto si ritiene sufficiente –anche per maggior speditezza e semplificazione-riportarsi integralmente alle stesse, comprensive delle precisazioni afferenti l'eventualità di dover ricercare un secondo immobile da poter prendere in affitto, nell'eventualità venisse giudicato congruo- nel suo complesso- il piano di liquidazione proposto dai coniugi.

B.4 Sul piano di liquidazione della Sig.ra Falcone

Dall'analisi del patrimonio della Sig.ra Falcone, analogamente a quanto evidenziato nei confronti del coniuge Sig. Marco Pandolfi, è chiaramente evincibile come l'unico bene disponibile sia quello afferente la quota del 50% dell'immobile sito in Via [REDACTED] [REDACTED], posto che la stessa non percepisce alcuna entrata, fatto salvo per l'Assegno Unico per i figli, impignorabile, e che comunque –alla luce delle entrate reddituali complessive familiari- e qualora la proposta liquidatoria fosse accolta, dovrebbe essere destinato nella sua totalità per l'affitto di un nuovo immobile da adibire a casa familiare. Inoltre l'istante non dispone che di beni mobili di modico valore, compresa l'autovettura Smart, utilizzata dalla stessa per le esigenze familiari, con particolare riferimento ai bisogni dei figli minori .

Pertanto, la Sig.ra Falcone intende mettere a disposizione della procedura di liquidazione la quota di sua proprietà dell'immobile sito in Via [REDACTED] che, come facilmente intuibile, sarà sufficiente a pagare solo parte dei creditori, ed in particolare la totalità dei crediti in prededuzione (spese della procedura esecutiva; compensi per l'OCC, competenze professionali dei difensori e le somme che il Giudice riterrà congruo assegnare al liquidatore giudiziale) e parte dei crediti privilegiati (si stima il soddisfacimento totale del debito ADER e parziale del debito ex-Unicredit S.p.a. odierna AXIS S.p.a.).

Anche per la Sig.ra Falcone vale quanto ulteriormente precisato per il di lei marito Sig. Pandolfi, in relazione agli eventuali ulteriori redditi che dovessero emergere negli anni di durata della liquidazione dei beni, da destinarsi –questi- alla procedura, a beneficio del



ceto creditorio, nel loro ammontare “libero (e quindi al netto delle esigenze personali e familiari).

C. SUL COORDINAMENTO DELLE DUE PROPOSTE LIQUIDATORIE

Le due distinte proposte di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 debbono necessariamente considerarsi tra loro coordinate ed imprescindibili l’una dall’altra, stante l’origine comune del credito maggiore causa del sovraindebitamento, ed alla luce della comproprietà al 50% tra gli istanti dell’unico bene disponibile, ovvero l’immobile sito in

D. SULLA CONVERSIONE DELLA PROCEDURA

La richiesta di conversione viene avanzata per consentire una maggiore soddisfazione di tutti i creditori complessivamente considerati ed evitare la soggezione degli istanti ad azioni esecutive individuali da parte dei creditori; inoltre la conversione eviterebbe alla debitrice proponente, di dover attivare un nuovo procedimento, con aggravio di spese per contributo unificato, onorari ai professionisti (che ovviamente dovrebbero redigere nuovi atti introduttivi e nuove ed autonome attestazioni e relazioni illustrative).

Tale richiesta di conversione è certamente ammissibile in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14-quater della L. 3/2012, ed inoltre è in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 61/21 -richiamata espressamente anche dalla più recente ordinanza n. 42/2022-, che ha ammesso la modificazione dell’originaria domanda di accordo in liquidazione del patrimonio.

In particolare la Corte Costituzionale, dopo aver preliminarmente osservato che sia in dottrina, sia nella giurisprudenza di merito risultava essere stata accolta da tempo *“la tesi [...] che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande [...] subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovra indebitamento”* (come nel caso che oggi espressamente ricorre), ha chiarito che le procedure di sovraindebitamento si svolgono in camera di consiglio e che *“In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in linea generale, nel procedimento camerale «non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario» e, segnatamente, che possono essere finanche «proposte per tutto il corso di esso domande nuove [...] in conformità delle direttive dettate dal giudice»* (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 24 ottobre 2003, n. 16035, e 25 ottobre 2000, n. 14022), al quale gli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. riservano «ampi margini di discrezionalità» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 aprile 2016, n. 8404). Da ultimo, peraltro, non è nemmeno



superfluo ricordare che anche le preclusioni che invece contraddistinguono il processo di cognizione ordinario risultano attenuate, con particolare riguardo alla modificabilità delle domande, a seguito della sentenza con la quale le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la «modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio [...]» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310). Nel descritto contesto, il giudice a quo avrebbe dovuto, quindi, prendere in considerazione la possibilità di qualificare la domanda di conversione nella specie formulata dal debitore quale mera modifica dell'originaria domanda di accordo in quella di liquidazione, ritenendola di conseguenza ammissibile sulla scorta delle norme che disciplinano il rito camerale; magari solo per escluderla, perché ad esempio impedita dal divieto di reiterazione infraquinquennale, volto «a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato» delle procedure in discorso e «dettato a carico del debitore» il quale abbia, però, fruito «degli effetti pieni» delle stesse (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 1° gennaio 2016, n. 1869; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 1° agosto 2017, n. 19117)».

Tutto ciò premesso e considerato i Sigg.ri Marco Pandolfi ed Angela Falcone, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

All'III.mo Giudice Adito, di essere ammessi alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss L.3/2012

E PER L'EFFETTO

- di voler nominare, previa apertura della predetta procedura di liquidazione del patrimonio, il liquidatore;
- di voler disporre, ex art. 14 quinquies L. 3/2012, che fino alla chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si allegano i seguenti documenti:



- 1) Certificato stato di famiglia dei coniugi Pandolfi/Falcone;
- 2) Busta paga Sig. Marco Pandolfi;
- 3) 730 anni 2020, 2021 e 2022
- 4) Estratto conto carta "Postepay Evolution" dal 28/10/2019, con saldo finale al 12.09.2022, del Sig. Pandolfi;
- 5) Estratto conto c/c acceso presso le Poste italiane S.p.a dal 21/09/2021, con saldo finale al 12.09.2022, della Sig.ra Falcone;
- 6) Elenco dei beni mobili presenti nell'immobile di [REDACTED].

Roma, lì 10.10.2022

Avv. Sara Di Molfetta

Avv. Marco Alunni

